

CCXCVII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Comunicazioni — Congedi — Osservazione del senatore De Cupis sull'ordine del giorno — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 » (N. 935-A) — L'art. 14 è approvato con emendamenti proposti dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10255, 10256) — Si approvano gli articoli 15 emendato, e gli articoli 37 e 40 — L'art. 43 è approvato con un emendamento proposto dal Presidente del Consiglio (pag. 10256) — Si approvano gli articoli 44, 45, 46 e 51 — L'art. 53 è approvato dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 10258) cui rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10258) e il Presidente del Consiglio (pag. 10258) — Sull'art. 59 parlano i senatori Astengo (pag. 10259), D'Andrea (pag. 10260, 10261), Mazziotti, relatore (pag. 10260) e il Presidente del Consiglio (pag. 10259, 10261) — L'art. 59 emendato è approvato. Si approva l'art. 59-bis dopo osservazioni dell'onor. Cuzzi, del relatore, senatore Mazziotti, e del Presidente del Consiglio (pag. 10261, 10262) — Dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 10262) al quale rispondono il relatore (pag. 10263) e il Presidente del Consiglio (pag. 10263), si approva l'art. 55 — Sull'art. 56 fanno osservazioni il senatore Parpaglia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 10263) e il Presidente del Consiglio (pag. 10263) — È approvato — Si approva l'art. 60 — Parlano sull'art. 60-bis i senatori Astengo (pag. 10264), Parpaglia (pag. 10264) e il Presidente del Consiglio (pag. 10264) — È approvato — Presentazione di un disegno di legge. — Ripresa della discussione — Si approva l'art. 62 — All'art. 63 il senatore Beneventano domanda un chiarimento (pag. 10265) che gli è dato dal Presidente del Consiglio (pag. 10265) — È approvato — Si approvano gli articoli 64, 64-bis, 64-ter, 66, 67, 68 — L'art. 65 è soppresso — All'art. 69 il senatore D'Andrea esprime un dubbio (pag. 10267) che gli è chiarito dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10267) — È approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 69, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 92, 95, 98, 99, 101, 102 a 107 — Parlano sull'art. 108 i senatori Cuzzi (pag. 10272, 10273), Buonamici (pag. 10273), Mazziotti, relatore (pag. 10272, 10273) — È approvato — Sull'art. 109 parlano il senatore Gui (pag. 10274, 10278, 10279) il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10277) e il Presidente del Consiglio (pag. 10276, 10279) — È approvato con un emendamento del senatore Gui — Si approvano gli articoli 110, 111 e 111-bis — L'art. 11 è approvato con una correzione proposta dal relatore (pag. 10280) — Sugli articoli 145 e 245 parla il senatore Frascara (pag. 10280, 10282) al quale rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10282) e il Presidente del Consiglio (pag. 10281) — Sono approvati — Si approvano gli articoli 153 e 225 — Gli articoli 271 e 272 sono approvati con emendamenti concordati fra il Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale — È approvato l'art. 218 — Si approvano poi gli articoli del disegno di legge 1 e 2 rimasti sospesi, e gli articoli 3 e 4 — Il coordinamento e la votazione del disegno di legge sono rinviati alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho ricevuto la seguente lettera dalla famiglia del defunto senatore Bracci-Testasecca:

« A nome mio e di tutta la famiglia del compianto senatore Bracci esprimo la più profonda riconoscenza per le affettuose parole pronunciate da V. E., in onore del compianto mio padre, parole a cui si sono associati il Presidente del Consiglio ed i senatori Faina e Levi. Tale manifestazione è conforto grandissimo al nostro profondo cordoglio.

« Rinnovando a V. E., al Presidente del Consiglio e ai sopradetti senatori le espressioni della nostra profonda gratitudine, mi confermo con osservanza

« Di V. E.

« Dev.mo

« OTTORINO BRACCI ».

Dal Municipio di Vico Soprano ricevo il seguente telegramma:

« Interpreti sentimenti popolazione suo paese natio che piange perdita benemerito senatore Engel ringraziamo per solenne commemorazione ».

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

« Roma, 1º maggio 1913.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Distacco della frazione Granze dal comune di Vescovana e costituzione di esso in comune", di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 1º maggio 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« MARCORA ».

Do atto a S. E. il Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo il senatore Di Carpegna di 15 giorni per motivi di salute, e il senatore Doria Pamphili di 30 giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Per la discussione della relazione della Commissione d'inchiesta sulla spesa del Palazzo di Giustizia.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Chieggo che venga portata a discussione innanzi al Senato la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa del Palazzo di Giustizia, e che questa discussione venga fissata all'ordine del giorno possibilmente dopo che l'altro ramo del Parlamento l'abbia compiuta, quindi probabilmente verso la fine della settimana prossima.

PRESIDENTE. Indipendentemente dalla discussione che avrà luogo alla Camera dei deputati, io credo sia opportuno di fissare presso a poco il giorno nel quale si potrà discutere la relazione d'inchiesta. Ho detto presso a poco perchè, come gli onorevoli senatori sanno, i bilanci hanno sempre la precedenza; sarà bene per tanto attendere la metà della settimana prossima per fissare il giorno della discussione.

DE CUPIS. Non ho nessuna difficoltà di aderire a quanto ha detto l'onor. Presidente, perchè, oltre tutto, mi pare che non convenga nemmeno lasciar passare troppo tempo.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Seguito della discussione sul disegno di legge « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ». (N. 935-A).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge portante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ».

Nella seduta di ieri si è lasciata sospesa la discussione sull'art. 14. Prego quindi l'onor. relatore di voler riferire su quest'articolo.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, ottemperando all'ordine del Senato, ha riveduto l'art. 14 tenendo presenti le varie osservazioni che furono svolte nella tornata di ieri. Una prima osservazione venne fatta a proposito della indicazione delle varie tasse comunali, riguardo alle quali l'onor. senatore Astengo, tanto benemerito degli studi attinenti all'ordinamento delle nostre amministrazioni locali e il più antico illustratore di questa legge, s'interessò con speciale fervore dei contribuenti per la tassa sui cani. L'Ufficio centrale ha creduto di aderire al desiderio del senatore Astengo con una locuzione, la quale comprenda tutte le altre tasse comunali che siano pagabili per ruoli nominativi, ed avrebbe quindi formulato il primo comma dell'art. 14 aggiungendo al testo attualmente esistente queste altre parole: « o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi ».

L'Ufficio centrale prega l'onor. Presidente del Consiglio di voler aderire a questa proposta, facendo anche un lieve sacrificio della opinione che egli aveva espressa, opinione letteralmente giusta, ma amministrativamente forse non esatta, che nella tassa sul bestiame rientri anche la tassa sui cani.

In ordine al terzo comma, venne concretato nella seduta di ieri il concetto di uniformare questa disposizione a quella della legge elettorale politica. Quindi l'Ufficio centrale ha redatto nuovamente il comma conformandolo alle precise disposizioni dell'art. 12, secondo comma di essa. Perciò sarebbe concepito così: « la contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata pel riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali ».

Finalmente, rispetto al terzo comma, l'onorevole senatore Cuzzi aveva notato che il termine di un anno, anteriore alla revisione delle liste, per i contratti di affitto e mezzadria era troppo lungo e che poteva essere stabilito un termine più breve.

L'Ufficio centrale aderì a questo concetto e presenta ora questa formula, corrispondente a quella della legge elettorale politica (art. 6, 2° comma).

« I contratti, di cui ai nn. 1 e 2, debbono

avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali ».

In correlazione a queste lievi varianti, dovrebbe essere anche leggermente modificato il successivo art. 15 che si riferisce al termine di sei mesi che abbiamo tolto dall'articolo precedente.

L'art. 15 perciò direbbe così:

« La disposizione del terzo comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità ».

Non so se l'onor. Presidente del Consiglio preferisca far votare oggi stesso dal Senato queste modificazioni, oppure attendere che ciò si faccia in sede di coordinamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto completamente le proposte dell'Ufficio centrale.

Poichè siamo in argomento ed il Senato ha ora udite le ragioni di questi emendamenti, a me sembra miglior cosa votarli subito per non aver da fare maggior lavoro nell'opera di coordinamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha dato ragione di alcune modificazioni agli articoli 14 e 15, dall'Ufficio centrale proposte e dal Governo accettate.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha proposto che queste modificazioni siano subito votate dal Senato.

Non facendosi osservazioni in contrario, così s'intende stabilito.

Do quindi lettura delle nuove formule dall'Ufficio centrale proposte per gli articoli 14 e 15.

Art. 14. — (1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque

per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 36 per la revisione delle liste elettorali ».

Pongo ai voti queste modificazioni all'articolo 14.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Come ho già detto, l'Ufficio centrale propone anche una nuova formola per l'art. 15.

Ne do lettura.

« La disposizione del terzo comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità ».

Chi approva l'art. 15 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge al punto dove era rimasta sospesa nella seduta di ieri, e cioè all'art. 37.

Ne do lettura.

Art. 37 (2° e 3° comma).

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

(Approvato).

Art. 40.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

(Approvato).

Art. 42.

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge con le medesime norme stabilite dagli art. 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'art. 37 del testo unico suddetto.

(Approvato).

Art. 43 (1° comma).

In luogo del numero 4 sostituire:

3° i cinque elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare:

4° i reclami...

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo osservare che il numero terzo di questo articolo è abrogato, perchè già compreso nel n. 5 dell'articolo precedente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vuol dire che il primo comma sostituisce non solo il n. 4 ma anche il n. 3 dell'antica legge.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo ai voti quest'art. 43 con la modificazione proposta, cioè dire in principio « in luogo dei nn. 3 e 4 » invece che « n. 4 » come è stampato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44 (2^o, 3^o, e 4^o comma).

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1^o marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

(Approvato).

Art. 45 (3^o, 4^o e 5^o comma).

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

(Approvato).

Art. 46 (1^o e 2^o comma).

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

(4^o comma)

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 59.

(Approvato).

Art. 47 (3^o e 4^o comma).

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51. — La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione della lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

(Approvato).

Art. 53. — (2^o comma).

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e

debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. L'art. 26 che abbiamo approvato prescrive: « le liste elettorali debbono essere compilate in doppio esemplare » ecc.

Ora non sembra l'art. 26 in relazione con l'art. 53 che dispone una copia della lista elettorale. All'art. 26 si parla del doppio esemplare; all'art. 53 di una copia compilata dal segretario comunale ecc. L'art. 26 richiede infatti una doppia lista per la nota ragione che un esemplare deve rimanere al comune e l'altro deve trasmettersi alla Commissione provinciale per essere conservato negli archivi della prefettura: se tale non fosse lo scopo del doppio esemplare, questo sarebbe inutile, bastandone al comune solamente uno. Perchè dunque, avendo l'ufficio comunale già compilata la lista in doppio esemplare, a norma dell'art. 26, per tenere un'originale a disposizione della prefettura, dovrebbe compilarne pure una copia autentica?

Ora, poichè si tratta di modificare e semplificare la legge, non è male di richiamare l'attenzione anche su questo punto: si dichiara all'art. 53 che dovrà trasmettersi alla prefettura una copia della lista di cui all'art. 26, riducendo così le due disposizioni alla loro logica semplicità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo art. 53 richiede una copia oltre i due originali di cui all'art. 26.

ASTENGO. Mi sembra un lavoro inutile, perchè la copia, di cui all'art. 26, si può mandare alla prefettura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Una copia deve servire per gli uffici comunali, una copia deve essere mandata alla prefettura ed un'altra copia serve per le operazioni elettorali.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Io credo necessario mantenere la disposizione del disegno di legge come è attualmente. Nè si preoccupi il senatore Astengo se i comuni debbano fare una terza copia, incontrando quindi qualche piccola spesa per la redazione di essa, perchè questa lieve

spesa è largamente compensata specialmente nei grandi comuni.

Come si farebbe, ad esempio, per il comune di Roma, tenendo nella segreteria comunale una sola copia delle liste che devono essere consultate da tanti cittadini? È necessario che di un documento di tale importanza restino due copie, sia per l'interesse dell'Amministrazione, sia per l'esame da parte dei singoli cittadini.

Pregherei il senatore Astengo a non voler insistere nella sua proposta che verrebbe a modificare una disposizione di una certa importanza della legge e forse a produrre qualche inconveniente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa terza lista è la garanzia vera per le possibili falsificazioni delle due prime, le quali restano in mano a persone che possono avere interesse ad alterarle.

ASTENGO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 53 nel testo che fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54. — (3° comma).

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè dell'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 59.

(Approvato).

Art. 58. — (2° e 3° comma).

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 59.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ri-

partizione del comune in sezioni a norma dell'art. 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 35.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 36.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi

documenti relativi debbono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 44, e la autentica. Il presidente deve vidimare ciascun foglio.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. In questo articolo si stabilisce che la Commissione comunale ogni anno provvede alla ripartizione del comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni, e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione. Siccome però le elezioni ordinariamente si fanno ogni quattro anni, non trovo opportuno che si costringa il comune a fare ogni anno una simile spesa.

MAZZIOTTI, *relatore*. E se il comune venisse sciolto?

ASTENGO. Allora si provvederebbe in via straordinaria alla revisione delle liste.

Bisogna anche tener conto delle nuove spese che addossiamo, con le nostre leggi, ai comuni.

Prego perciò l'Ufficio centrale di esaminare se non fosse possibile di aggiungere una disposizione rispondente al concetto da me esposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome ogni anno avviene che alcuni elettori muoiano, che alcuni cambino abitazione, che altri si allontanino dal comune ed altri vi entrino, bisogna provvedere perchè le liste elettorali siano tenute a giorno.

Certo non s'intende di prescrivere che ogni

anno si faccia un lavoro completamente *ex novo*, ma ogni anno vanno aggiunti alle liste quegli elettori che hanno acquistato il diritto al voto, perchè abbiano compiuto i 21 anno, o per altre ragioni, e vanno cancellati i morti e coloro che hanno perduto il diritto elettorale. Questo si vuol dire con la legge; e bisogna che le liste siano tenute al corrente, perchè, occorrendo indire le elezioni, si possano fare in qualunque momento.

MAZZIOTTI, *relatore*. È il sistema attuale.

ASTENGO. Io avevo espresso un mio concetto; ma, poichè l'Ufficio centrale e l'on. Presidente del Consiglio credono inutile la mia proposta, non insisto.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Certamente la proposta, formulata dal Governo con questo articolo 59, disciplina assai meglio, che non facesse il precedente articolo 59 del testo unico, le operazioni relative alla circoscrizione delle singole sezioni, e principalmente al luogo di riunione per ciascuna di esse.

In uno dei commi di quest'articolo è fatta facoltà di ricorrere avverso la deliberazione della Commissione comunale, per ciò che riguarda la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione di esse e la determinazione dei luoghi di riunione, alla Commissione provinciale, la quale deve deliberare e provvedere entro il 20 aprile. Ora, io domando: avverso la deliberazione della Commissione provinciale compete o no il ricorso alla Corte di appello?

L'art. 47, che investe la Corte di appello dei ricorsi avverso le deliberazioni relative alla iscrizione o alla cancellazione dei cittadini nella lista, può estendersi ai reclami avverso le operazioni di cui all'art. 59 del quale ci stiamo occupando? Ovvero la deliberazione della Commissione provinciale, che provvede in sede di reclamo su materia così importante, qual'è la ripartizione delle sezioni e l'assegnazione del luogo dove le elezioni devono avvenire, deve reputarsi definitiva? A me sembra che come ciascun cittadino ha diritto di reclamare alla Corte di appello per la mancata iscrizione o indebita cancellazione dalle liste, debba essere consentito il ricorso contro la decisione della

Commissione provinciale sulle operazioni contemplate nell'art. 59.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'ultimo comma dell'art. 59 risponde al quesito che viene mosso dal senatore D'Andrea, poichè con esso si dà facoltà alla Commissione elettorale provinciale di deliberare in rapporto a tutti i reclami prodotti contro le deliberazioni della Commissione comunale, quindi anche in materia di ripartizione degli elettori in sezioni.

Però il senatore D'Andrea domanda: contro questi provvedimenti della Commissione elettorale provinciale si potrà ricorrere alla Corte d'appello?

Il collega D'Andrea, che è un valoroso giurista, sa che i ricorsi alla Corte d'appello in materia elettorale possono farsi soltanto per quanto si attiene alla capacità elettorale, ma fuori di questa materia non entra il magistrato, entra invece l'autorità amministrativa. Quindi provvede in prima istanza, circa la ripartizione delle sezioni, la Commissione elettorale comunale, ed in grado d'appello la Commissione provinciale; la Corte d'appello non vi entra nemmeno e vi potrebbe entrare perchè questa materia è sottratta alla competenza della autorità giudiziaria.

Si potrebbe invece fare un'altra questione: se contro questo deliberato della Commissione provinciale vi sia adito a ricorso in via amministrativa.

Io credo che per la legge sul Consiglio di Stato, ove vi fosse incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, non potrebbe essere escluso il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ma questa è una semplice opinione personale del relatore, ed è bene, nel caso in cui sopravvenga questa difficoltà, che sia riservato all'autorità competente di dirimerla e di stabilire una norma effettiva. Si tratta del resto di un argomento abbastanza limitato qual è quello della ripartizione degli elettori in sezioni; già la legge attuale provvede a due gradi di giurisdizione; lasciamo quindi che in pratica si veda se possa essere il caso di ulteriore ricorso contro i provvedimenti della Commissione provinciale e quale sia l'autorità competente, esclusa la Corte di

appello, a provvedere in ordine a questi reclami.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ringrazio della cortesia colla quale l'onor. Mazziotti ha risposto al mio quesito, ma essa non vale a dissipare i miei dubbi. Già in primo luogo io ritengo che non solo la ripartizione degli elettori in sezioni, ma la designazione del luogo dove debbono farsi le elezioni sia cosa importantissima che riguarda anche la libertà delle elezioni. Ad ogni modo poichè sorge il dubbio se sia competente o meno la Corte d'appello o il Consiglio di Stato a provvedere su questi reclami, anzichè lasciarlo alla facoltà dell'autorità competente ed alla giurisprudenza, io credo sia opportuno risolverlo noi. O si stabilisce nettamente la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato, ovvero si consacri la norma precisa che le deliberazioni delle Commissioni provinciali al riguardo non sono soggette a reclamo.

Aspetto dalla cortesia del presidente del Consiglio una parola autorevole che tolga ogni dubbio in proposito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che in questa materia non bisogna esagerare quanto ai gradi di giurisdizione. Il determinare se un elettore debba votare nella sezione prima, seconda o terza di un comune, non è una questione di diritto, ma una questione di fatto: se la sua abitazione, cioè, sia più vicina al locale dove si vota, della sezione prima, seconda o terza. Se ammettessimo che nelle elezioni comunali si possa ricorrere alla Corte d'appello per un giudizio simile, che riguarda un puro e semplice fatto, noi faremmo una legge magnifica per gli avvocati, ma pessima per le elezioni comunali e provinciali; perchè non vedremmo più giungere a termine nessuna lista definitiva. Specialmente dove si svolgono accanite lotte locali, vedremmo una quantità di gente rovinarsi a favore degli avvocati per ricorrere alla Corte d'appello, con la necessità anche di rivolgersi ad un perito per misurare se vi sono più metri per andare dall'abitazione dell'elettore alla sezione prima o alla seconda, o alla

terza. Se si vuol risolvere questa questione, io non ho nessuna difficoltà che si dica che il giudizio della Commissione provinciale è definitivo, ma non credo assolutamente opportuno lasciare adito ad ulteriori gradi di giurisdizione.

D'ANDREA. Accetto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrebbe dire allora all'ultimo capoverso «... la Commissione elettorale provinciale decide *inappellabilmente* » ecc.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta dell'avverbio « inappellabilmente » all'ultimo comma, metto ai voti l'art. 59.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 59 bis.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. L'art. 59 bis stabilisce:

« Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti. Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo in

due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada ».

Ora, dato il caso che il numero degli elettori sia così grande da rendere insufficienti quattro sezioni, le altre, oltre le quattro che si possono riunire nello stesso fabbricato, dove saranno riunite?

L'articolo non lo dice. L'articolo si occupa del fatto che per sopravvenute circostanze si debba provvedere alla necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori; mi sembra che sarebbe opportuno di stabilire che nel caso da me indicato si debba andare in un altro fabbricato, a giudizio dell'ufficio comunale, della Giunta o della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo articolo ha lo scopo d'impedire il disordine che avviene quando una massa troppo grande di elettori si affolla intorno ad un solo locale. Si proibisce che vi siano più di quattro sezioni in un fabbricato e che più di due abbiano lo stesso ingresso.

In molti comuni esistono fabbricati abbastanza estesi, in cui si possono collocare fino a quattro sezioni; ma quando c'è il divieto di metterne più di quattro, significa che le altre al di là di quattro debbono essere collocate in un fabbricato affatto diverso.

Se si vieta di metterne più di quattro in un locale solo, implicitamente tutte quelle, che non possono essere collocate in quel locale, saranno messe in un altro.

Non mi sembra perciò necessario che lo si dica esplicitamente, come vorrebbe l'on. senatore Cuzzi.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Mi permetto di aggiungere solo poche parole a ciò che ha detto l'on. Presidente del Consiglio.

Le disposizioni, alle quali si riferiscono le osservazioni del collega Cuzzi, sono identiche a quelle della legge elettorale politica, art. 53, per conseguenza è bene mantenere la stessa dizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 59 bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 55 (*comma 2° e seguenti*).

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo nella riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto ossia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho domandato la parola unicamente allo scopo di semplificare la dizione di quest'articolo.

Il primo comma dell'art. 55 della legge attuale stabilisce: « Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore ».

A me sembrerebbe molto più opportuno trasportare qui la disposizione analoga che fa parte dell'art. 51 della legge elettorale politica

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

e lascia maggior tempo. Dispone infatti tale articolo: « nei giorni immediatamente successivi che si estendono fino a quello dell'elezione ».

Dal momento che si desidera che vi sia la più completa corrispondenza tra questa legge e quella elettorale politica, a me sembra che la modificazione da me proposta possa ritenersi opportuna.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il senatore Astengo invoca l'art. 51 della legge elettorale politica che stabilisce per la consegna dei certificati di iscrizione a gli elettori un termine di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale. È manifesto che qui non possiamo seguire la stessa norma.

Sembra all'Ufficio centrale che la formula del disegno di legge ministeriale sia più precisa e meglio determinata di quella adottata nella legge elettorale politica, e che non venga variarla.

Quando si dispone con l'art. 55 che almeno cinque giorni prima siano inviati i certificati agli elettori, pare all'Ufficio centrale che si stabilisca un termine sufficiente per provvedere alla distribuzione agli elettori dei certificati stessi.

Quindi l'Ufficio centrale pregherebbe l'onorevole Astengo di non insistere nel suo emendamento.

ASTENGO. Non insisto nella mia proposta, per quanto ritenga che nella pratica sorgeranno gravi inconvenienti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo opportuno aggiungere un'osservazione. In materia di elezioni comunali il sindaco è così direttamente interessato all'esito di esse che se la legge non gli imponesse di fare avere i certificati almeno cinque giorni prima, aspetterebbe di mandarli agli avversari all'ultimo momento, quando non si fosse più in tempo per votare. Ritengo quindi che il termine di cinque giorni sia più che giustificato.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete, pongo ai voti l'art. 55 come è redatto. Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56 (1° comma).

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'Ufficio centrale di vedere se non convenisse lasciare che si voti anche in agosto, parendomi che non guasterebbe estendere il termine, anche perchè si potrebbe avere disponibile un maggior numero di magistrati per dividerli fra le sezioni.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'articolo 56 della legge in vigore era concepito in questi termini: « Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera e non più tardi del mese di luglio ». Questa disposizione aveva per oggetto le elezioni dei Consigli comunali, che hanno per legge la sessione di primavera, ma non per i Consigli provinciali che hanno un'unica sessione in agosto. Siccome la legge si riferisce alle elezioni tanto dei Consigli comunali che provinciali, l'Ufficio centrale ha creduto modificarlo determinando il tempo, cioè nei due mesi di giugno e luglio.

Non è possibile estenderlo anche al mese di agosto, come propone il Presidente del Consiglio, perchè per la legge attuale, e si propone anche ora, i Consigli provinciali debbono essere convocati il secondo lunedì d'agosto; è perciò necessario che prima di quel giorno abbiano avuto luogo le elezioni.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, metto ai voti l'articolo così com'è redatto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso) :

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 59.

(Approvato).

Art. 60-*bis*.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione prima delle ore 8 siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 68.

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. In questo art. 60-*bis* si prescrive che nei quindici giorni precedenti l'elezione si debbono compilare due copie delle liste di sezioni. Ora io domando all'Ufficio centrale, perchè due copie? Una serve per tenerla affissa nella sala delle elezioni, dice l'art. 60-*bis*, ma non indica l'uso dell'altra che però si arguisce che possa occorrere per l'appello.

Ma per l'appello, per questa prescrizione quasi inutile che fa sempre perdere un tempo prezioso, mentre è difficile che serva allo scopo di regolare l'affollamento, è necessaria una terza copia della lista? Non può farsi egualmente con la lista originale autenticata dalla Commissione provinciale destinata per l'identificazione e il riscontro dei voti?

Tale disposizione aveva la sua ragione di esistere sotto l'impero della legge che si modifica, perchè una lista serviva per l'identificazione degli elettori, un'altra per il riscontro dei voti ed una terza per l'affissione; ma ora che col nuovo progetto si stabilisce di fare tanto l'identificazione quanto il riscontro con l'unica lista originale, a me pare superflua la

terza copia; e poichè, specialmente nei grandi comuni, non si potrà mai giungere a fare queste copie senza un personale straordinario od orario straordinario, e quindi senza una rilevantissima spesa, mi pare sarebbe necessario, nell'interesse delle finanze dei comuni, che invece di due copie la legge ne prescrivesse una che è sufficiente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo che, mentre una copia deve rimanere affissa, una serve per l'identificazione ed una per l'appello. Se pretendiamo che una copia serva per usi diversi, probabilmente prolungheremo le elezioni, e soprattutto sarà difficile che tutti gli ottocento elettori, se interverranno, possano trovare il tempo per votare.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. La legge parla di liste per le sezioni e non si può intendere che si accenni alla lista originale perchè quella deve restare negli archivi: bisogna fare tante liste quante sono le sezioni, per cui questo risparmio non è possibile. Una copia di queste liste di sezione deve essere affissa, l'altra deve servire per l'appello. Solo le liste che si fanno per le sezioni sono quelle che si adoperano, e lo si dice chiaramente nell'articolo e non bisogna confonderle colla lista generale che comprende gli elettori di tutto il comune.

ASTENGO. Se la Commissione non crede utile questa mia proposta, io non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'articolo 60-*bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione del trattato

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

italo-giapponese di commercio e di navigazione, firmato a Roma addì 5 novembre 1912 ».

Prego di trasmetterlo alla Commissione dei trattati per il relativo esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione dei trattati per l'esame relativo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 935-A.

Art. 62.

Gli articoli 23 e 25 e quelli dal n. 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

(Approvato).

Art. 63 (1° e 2° comma):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vicepresidente il vicepretore o il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente e al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corrispondenza di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. In questo articolo 63 è stabilito:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

« Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo ».

Ora si domanda: supposto il caso di una elezione generale, nella quale si dovranno convocare tutti gli elettori per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali nello stesso giorno simultaneamente...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono due mesi di tempo per farlo.

BENEVENTANO... basteranno i magistrati a questo scopo o sarà necessario ricorrere a qualche altro elemento, come è stabilito nella legge elettorale politica? Questa è la mia domanda.

Non vorrei che ci si trovasse in condizioni tali da non poter costituire definitivamente diversi uffici. Moltiplicate le sezioni elettorali in base alla presente legge, potrà benissimo avvenire che il personale indicato tassativamente in quest'articolo non basterà per dare ad ogni sezione un presidente ed un vicepresidente. In due mesi non ci sono che nove domeniche sole. Del resto provvedere con larghezza è sempre cosa migliore di quello che provvedere con eventualmente possibile insufficienza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo che le elezioni amministrative, a differenza di quelle politiche, non avvengono in un giorno solo; si ripartiscono i comuni fra i due mesi di giugno e luglio. Io proponevo anzi di andare più in là: ma in due mesi ci sono in media 9 domeniche; ciò vuol dire che basta avere un numero di magistrati il quale sia la nona parte delle sezioni che debbono votare.

La difficoltà per le elezioni politiche era

molto più grave, perchè esse vanno fatte contemporaneamente nello stesso giorno in tutto il Regno.

BENEVENTANO. Questo chiarimento basta per screnare i dubbi che erano sorti nell'animo nostro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 63.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 64.

Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica,

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale fra persone residenti nel comune nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vicesegretari comunali;

4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 64 bis.

Il presidente, il vicepresidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

(Approvato).

Art. 64 ter.

L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 65.

Soppresso.

Art. 66.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
(Approvato).

Art. 67.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

(Approvato).

Art. 68.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimenti affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello d'uffiziale.

(Approvato).

Art. 69.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il

voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Io non trovo che la dizione di questo articolo sia molto precisa. In esso si prevede il caso di un elettore nell'impossibilità fisica di poter votare e gli si consente di far esprimere il suo voto da un elettore di sua fiducia. Ma dovrà essere presente nella sede elettorale, ovvero potrà egli affidare ad altri l'incarico di votare?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È già detto nella prima parte.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il dubbio mosso dall'onor. senatore D'Andrea è completamente eliminato dalla prima parte dell'art. 69 che dice: « Il diritto elettorale è personale. Nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto ». Quindi è stabilito il principio: che occorra la presenza dell'elettore. Tutta la formula dell'articolo corrisponde, d'altra parte, all'art. 80 della legge elettorale politica di cui è stata riprodotta la disposizione.

PRESIDENTE. Onor. D'Andrea, insiste?

D'ANDREA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 59 come è stato testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 70.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vicepresidente, come all'art. 64-*ter*, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 35 sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

(Approvato).

Art. 70 bis.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito

di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 108.

(Approvato).

Art. 70 ter.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 71.

Aggiungere premettendo:

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista

autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

(Approvato).

Art. 72.

L'appello dev'essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota, nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

(Approvato).

Art. 73 (1° comma n. 2).

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o tras-

messo immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio. (Approvato).

Art. 76.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

(Approvato).

Art. 79 (1° comma).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

(Approvato).

Art. 80.

Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 81.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

(Approvato).

Art. 92 (2° comma).

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia,

può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

(Approvato).

Art. 95 (6° comma).

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

(Approvato).

Art. 98 (1° comma).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

(Approvato).

Art. 99 (1° comma).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per gli altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

(Approvato).

Art. 101.

Aggiungere in fine:

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 102.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio

o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 103.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggi od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

(Approvato).

Art. 104.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

(Approvato).

Art. 105.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 106 (1^o comma).

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse anchorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

(Approvato).

Art. 107.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione eletto-

rale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

(Approvato).

Art. 108.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 70-bis, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a lire 100 e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Io proporrei che nel testo di questo articolo 108 dopo la parola: *chiunque* si aggiungesse l'altra: *scientemente* come era scritto nel testo ministeriale. E non ho bisogno di dire le ragioni di questa mia proposta. Si tratta di un reato punito con pene abbastanza severe e l'elemento del dolo deve essere richiesto per la sua esistenza.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo fare osservare prima di tutto al collega senatore Cuzzi che l'art. 108 del testo attuale non è altro che la riproduzione dell'art. 126 della legge elettorale politica, nel quale articolo 126 non vi è quella espressione *scientemente* che egli desidererebbe.

Ora, prima di tutto, per i criteri generali del diritto, non si può ammettere che vi sia un reato senza dolo. Quindi ciò che egli vorrebbe aggiungere è naturale conseguenza dell'applicazione dei principii generali del diritto. Ma vi è anche un'altra ragione più importante.

Se nella legge amministrativa mettiamo la parola *scientemente* o *dolosamente*, parola che non abbiamo messa nella legge elettorale politica, potrebbe nascere la più singolare e strana interpretazione; che cioè per aversi il delitto, contemplato nell'articolo, nelle elezioni amministrative dovrebbe concorrere il dolo, mentre di questo non vi sarebbe di bisogno nelle elezioni politiche: ciò che sarebbe assurdo.

Prego quindi l'onor. Cuzzi a non insistere nella sua proposta ed a lasciare che la disposizione della legge amministrativa corrisponda a quella della legge elettorale politica; perchè è chiaro che non vi possa essere delitto senza dolo.

CUZZI. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Avevo fatto la mia osservazione, più che proposta, perchè in una legge speciale, dove sono contemplati reati speciali, mi pareva opportuno, se non necessario, che si qualificasse il concorso dell'estremo del dolo nel reato che si voleva punire; tanto più che nelle altre disposizioni dello stesso articolo, dove si prevedono altri reati, i termini sono tali da esprimere per sé stessi la richiesta dell'estremo del dolo. Si crede invece che anche a questi reati possa essere applicata la teoria generale del diritto comune, e io non insisto dopo le spiegazioni date.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Vorrei essere innanzi tutto scusato se non ho ben compreso il valore dell'articolo del quale trattiamo; ma domando al relatore soltanto un chiarimento, nè faccio obiezioni di sorta.

Nella parte di quest'articolo esaminata, si tratta del segretario che rifiuti di mettere nel processo verbale i reclami e le proteste e cose simili, il quale è sottoposto ad una pena. Io domando: che cosa avverrà di quei reclami e di quelle proteste che non sono state messe nel processo verbale, perchè il segretario si è rifiutato? Non sarebbe opportuno, mi permetto domandare al signor relatore, di prescrivere che in questo caso il presidente potrà ordinare, nonostante il rifiuto del segretario, che le proteste e i reclami siano immediatamente trascritti nel processo verbale?

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo qui ripetere sempre la stessa osservazione. Il comma, cui si riferiscono le osservazioni del senatore Buonamici, è preso tale e quale dalla legge elettorale politica, e non conviene modificarlo.

Del resto, sembra all'Ufficio centrale, che non possa, da ciò che ha notato il collega, venire alcun inconveniente. Egli domanda: nel caso che il segretario rifiuti di scrivere o di allegare al processo verbale le proteste e i reclami di elettori, sarà punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a lire 1000; ma cosa avverrà di questi reclami non allegati? Naturalmente la formazione del verbale ha luogo con la presenza dell'ufficio elettorale, ed il presidente ordinerà al segre-

tario di inscrivere nel processo verbale o allegare ad esso le proteste ed i reclami degli elettori. Non è ammissibile che il segretario rifiuti di fare ciò. Ma data la ipotesi di un simile rifiuto, il presidente, coi suoi poteri, provvede diversamente per fare osservare il precetto della legge.

Quindi non vi è bisogno di altra disposizione, nè saprei immaginarla. Dato che i reclami e le proteste non fossero allegati al verbale, quale valore si potrebbe ad essi attribuire se non esistono più, e non se ne ha più traccia?

Prego quindi il collega senatore Buonamici di non voler insistere nelle sue osservazioni, e di lasciare che questo comma dell'articolo sia conforme, come tutto il resto dell'articolo, alle testuali disposizioni della legge elettorale politica.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Senta, onor. relatore, io non posso aderire alla cortese dimanda che ella ha rivolto verso di me, e lasciare l'articolo tal quale è stato formulato; per altro, intendo che nel processo verbale di oggi sia rassegnata la risposta che ha dato l'onor. signor relatore, a guisa di interpretazione autentica fatta dal Senato dell'articolo stesso; e in seguito a questa interpretazione veramente autentica, consento che non si parli più di quanto io ho domandato.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti pongo ai voti l'art. 108.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 109 (2° e 3° comma).

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(5° comma):

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Consenta il Senato che io faccia delle brevissime osservazioni su questo articolo che per me è uno dei più importanti della legge, perchè racchiude delle disposizioni relative all'esercizio dell'azione penale, relative ai doveri che ha la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio provinciale, il Consiglio comunale nell'approvare le elezioni compiute; relative agli obblighi dei testimoni i quali sono chiamati da queste Commissioni per dare le loro disposizioni; relative alla esenzione dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione sovrana, per procedere contro pubblici ufficiali ed infine relative alla prescrizione: vi è una infinità di provvedimenti in questo articolo.

Parlo prima di tutto della prescrizione, e parlo della prescrizione perchè l'articolo come è oggi concepito non è che la riproduzione dell'articolo esistente nella passata legge tranne una modificazione che pienamente approvo, quella relativa al prolungamento del periodo prescrizione che è portata a due anni invece che a sei mesi, termine irrisorio, perchè non vi era caso che un reato elettorale fosse effettivamente punito.

Ma, tranne questa modificazione per il periodo della prescrizione, l'articolo è riprodotto con la stessa forma della precedente legge.

Si dice in quest'articolo: « l'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale delle elezioni, o dell'ultimo atto del processo ». Questa formula ha dato luogo ad una infinità di dubbi, ad una infinità d'incertezze, a delle spiegazioni, a delle interpretazioni arbitrarie e a della contraddittoria giurisprudenza. Perchè, come si sa da tutti, i reati elettorali si commettono in due periodi, in un primo periodo quando si formano e si rivedono le liste elettorali ed in un secondo periodo durante le esecuzioni delle elezioni. Ora determinare un solo punto di partenza senza spiegare il concetto del legislatore, ha portato di conseguenza che la giurisprudenza ha detto: questo punto di partenza varrà per i reati che si commettono nel momento delle elezioni, ma non può valere per i reati che si consumano sei, otto mesi, un anno prima.

Ed allora si è fatta una distinzione; per questi comincia a decorrere la prescrizione secondo le norme generali del Codice penale dal momento della consumazione del reato, per gli

altri dal momento dell'ultimo verbale delle elezioni. Poi vi era quell'altra espressione: « o dell'ultimo atto del procedimento »; la quale espressione, presa così materialmente, è un non senso, perchè per le norme generali della prescrizione si sa da tutti che vi sono reati i quali si prescrivono in un periodo più lungo di un anno, ed altri che si prescrivono in un periodo più breve di un anno; pei primi, soltanto determinati atti sono interruttivi della prescrizione; mentre per gli altri qualunque atto è interruttivo della prescrizione. A questi principi però la legge ha posto un correttivo.

Siccome la prescrizione non può eternarsi, si è sancito che nel primo caso non può aumentarsi nel complesso il periodo della prescrizione che della metà, per esempio, da tre anni a quattr'anni e mezzo; nel secondo caso che durante l'anno sia pronunciata la sentenza di condanna.

Ora, i tribunali, le Corti di appello, la Corte di cassazione si sono trovati di fronte a questo precetto di legge, ed allora per interpretarlo, siccome si trattava di una prescrizione minore di un anno, si è creduto giusto: bisogna applicare a questa prescrizione tutte le norme dell'art. 93 del Codice penale, cioè che qualunque atto di procedimento interrompe la prescrizione, ma la sentenza deve essere pronunciata nell'anno. E così nessuno di questi reati è stato punito.

Ora, dovendosi rivedere la legge, mi pare che sarebbe il caso o di chiarire il concetto, ovvero, non si spaventi l'onorevole presidente del Consiglio, nè il mio amico onor. Mazziotti che tanto egregiamente ha sostenuto la legge avanti al Senato e che ha scritto una così bella relazione, prendere un provvedimento più radicale, cioè abolire l'articolo.

E notate che questa abolizione non porterebbe a nessuna conseguenza dannosa, anzi direi che porterebbe dei vantaggi.

Se voi scorrete tutta la legge elettorale, non troverete che quattro o cinque casi di reati, che la stessa legge definisce come colposi, ossia commessi per inosservanza di leggi o di regolamenti, o per negligenza, che potrebbero andare soggetti alla prescrizione più breve; tutti gli altri reati, essendo puniti con la detenzione e la multa, portano alla conseguenza che sono prescrivibili in cinque anni, anzi in sette anni

e mezzo, col periodo di prolungamento che la legge accorda.

Non mi azzardo di fare una proposta formale in questo senso, ma se l'onor. presidente del Consiglio e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale entrassero in quest'ordine di idee, non potrei che esserne lieto; ed allora sopprimendo il capoverso dell'art. 109 riguardante la prescrizione si dovrebbero aggiungere in fine al successivo articolo 110 dopo le parole: « alle circostanze attenuanti », le altre: « ed alla prescrizione ».

Ma, se vogliamo mettere d'accordo questa disposizione di legge con la disposizione di legge che si trova già sanzionata in quella elettorale politica, si potrebbe trovare un temperamento. Ed un temperamento io ho studiato e lo sottopongo ora al Senato, all'onorevole presidente del Consiglio e all'Ufficio centrale.

Bisognerebbe spiegare quale è il concetto del legislatore nell'aver stabilito come unico termine di partenza della prescrizione l'ultimo verbale dell'elezione, e spiegare anche che cosa significhi quell'altra espressione « o l'ultimo atto di procedimento ».

Se noi guardiamo all'indole speciale dei reati elettorali, se guardiamo ai due periodi in cui questi reati si possono verificare, periodo che diremo così preparatorio e periodo d'esecuzione, e se ricordiamo anche un po' quello che per la pratica della vita tutti conosciamo, possiamo concludere che la maggior parte dei reati che si consumano durante il periodo preparatorio, vengono in genere a scoprirsi nel momento delle elezioni o dopo le medesime.

È inutile illudersi: le masse degli elettori, durante il periodo preparatorio, poco o nulla si interessano delle operazioni, che sono affidate a determinati uffici; ma quando viene il momento supremo della lotta, quando si debbono contare gli amici e gli avversari, allora si va a cercare il pelo nell'uovo e tutto quello che può essere accaduto durante il periodo preparatorio viene messo alla luce ed allora si può vedere quali le iscrizioni indebitamente fatte, quali le cancellazioni anche indebitamente eseguite, le illegalità di ogni genere che si possono essere commesse durante quel primo periodo.

Io non trovo quindi alcun inconveniente, che il periodo della prescrizione sia unico per tutti i reati e possa cominciare quando le elezioni sono compiute, con la redazione dell'ultimo ver-

bale delle elezioni. Allora si avrebbe anche il vantaggio che il periodo lunghissimo preparatorio (perchè il periodo stabilito dalla legge mi pare che cominci dal 31 dicembre e può anche andare al dicembre dell'anno successivo) non sarebbe computato nel periodo della prescrizione, vi sarebbe allora un vantaggio, non un danno per la giustizia.

Non so se ho reso pienamente il mio concetto.

Questo per la prima parte; per la seconda, la legge dice « l'ultimo atto di procedimento ».

Finchè la prescrizione era breve la spiegazione si era potuta facilmente trovare; qualunque atto di procedimento interrompe la prescrizione, ma la sentenza deve essere pronunciata nell'anno.

Ora, cambiando il periodo della prescrizione in due anni, occorre dare una spiegazione a questa formula. Ed il modo mi pare sia molto semplice: richiamare la disposizione dell'articolo 93 del Codice penale, eccezionale per i reati prescrivibili in un tempo minore di un anno, ed applicarla ai reati elettorali; ma dandogli una forma diversa, dicendo cioè che qualunque atto interrompe la prescrizione; ma che l'atto ha effetto interruttivo per un periodo uguale alla metà del periodo stabilito per la prescrizione. Pertanto io avrei formulato l'articolo così:

« L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente capo IV si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del tempo stabilito per la prescrizione ».

Mi pare che sarebbe utile quest'articolo anche perchè dalle dichiarazioni che, se la forma da me proposta viene accettata, vorrà fare in proposito l'onor. Presidente del Consiglio, e da quelle dell'Ufficio centrale, potrà aversi una interpretazione autentica della legge, interpretazione che potrà servire anche di guida ai magistrati nell'interpretare il corrispondente articolo della legge elettorale politica che contiene le identiche espressioni, con la differenza che all'ultimo verbale riferentesi alle elezioni

amministrative è sostituita la data della deliberazione della Camera sull'elezione.

E, giacchè sto parlando mi consenta il Senato di aggiungere qualche osservazione, più di forma che di sostanza, e che potrà servire di guida per il momento in cui si dovrà riordinare questa legge. Come ho già detto, l'articolo 109 contiene una infinità di cose che non si trovano troppo d'accordo tra di loro e che sarebbe utile distinguere nettamente e chiaramente mettendo ciascuna al posto più appropriato.

Abbiamo una prima parte: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale », ecc. Questa sta benissimo e potrebbe formare un articolo a sè.

Poi viene un ultimo comma, il quarto: « Ai pubblici ufficiali imputati di taluni reati », ecc. Questa parte o potrebbe essere un capoverso dello stesso art. 109 o formare un articolo a sè.

Poi viene la parte che riguarda la prescrizione e questa io credo sia indispensabile vada a formare un articolo a sè che sarebbe il 109 *bis*.

Viene poi una parte dell'articolo che riguarda tutt'altra cosa, cioè le facoltà che hanno i Consigli comunali, le Giunte provinciali amministrative e i Consigli provinciali di fare inchieste, di citare testimoni, gli obblighi che pesano su questi testimoni, ecc. Ora, siccome la legge parla di questa facoltà agli articoli 87 e 95, mi sembrerebbe che sarebbe utile porre queste disposizioni immediatamente dopo tali articoli, formando l'art. 95 *bis*.

Un'ultima osservazione che pure servirebbe, se sarà accettata la mia proposta, a rendere più chiaro ed intelligibile l'art. 109 con le modificazioni proposte per applicarlo a tutti i casi. Il capo IV contiene le disposizioni penali, ma ve n'è una che è rimasta incastrata in un'altra parte della legge, la disposizione cioè dell'articolo 64 *ter* che riguarda il rifiuto non giustificato del presidente, del vicepresidente, degli scrutatori e dei segretari a prestare l'ufficio loro che la legge dichiara obbligatorio. Mi pare che questo articolo si potrebbe riportare sotto il capitolo che parla delle disposizioni penali e collocarlo prima di quello che prevede il caso di tumulti che succedono nelle sale delle elezioni.

Io chiedo venia se ho abusato della bontà

del Senato e presento le mie proposte, sulle quali richiamo l'attenzione dell'on. presidente del Consiglio e dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo di dovere osservare, come questione generale, che qui non stiamo rifacendo la legge comunale e provinciale, ma solamente ritocchiamo le disposizioni che è indispensabile modificare per mettere d'accordo l'elettorato amministrativo con quello politico. Se ci fossimo proposti di riorganizzare tutta la materia della legge comunale e provinciale, si sarebbe fatto un lavoro molto diverso da quello che si è proposto; allora si sarebbe entrati in un campo assai più vasto, mentre qui si tratta di fare una legge d'adattamento alle elezioni amministrative delle disposizioni che sono comprese nella legge elettorale politica, essendosi già detto in quella legge che si doveva estendere il diritto elettorale amministrativo a tutti gli elettori politici; per conseguenza le proposte del senatore Gui, che si riferiscono ad un rimaneggiamento degli articoli della legge comunale per renderli più organici, potranno trovare sede quando si farà una vera riforma della legge comunale e provinciale. Altrimenti noi accomodiamo due o tre parti della legge e lasciamo il resto come è; sarebbe un riordinamento parziale.

Quanto alla questione specifica più importante trattata dal senatore Gui, quella, cioè, della prescrizione, egli giustamente ha osservato che è necessario che la prescrizione decorra anche per quei reati che sono stati commessi, non all'atto dell'elezione, ma al momento della formazione delle liste, perchè, come egli ha giustamente osservato, l'occhio del pubblico non si getta sulle frodi che sono state commesse nel formare le liste se non quando queste entrano in attività: si scopre la frode quando si vede votare chi non ne ha diritto o si vede escluso dal voto chi avrebbe diritto di esservi iscritto, ma ne fu tolto fraudolentemente. Quindi, sul punto che la prescrizione deve decorrere dall'atto dell'iscrizione, sono d'accordo col senatore Gui; come concordo col principio che si estenda a due anni il termine di sei mesi, perchè in realtà

le pene delle frodi elettorali erano scritte nella legge, ma non mai applicate, trovandosi sempre il modo di far decorrere i sei mesi prima di avere la sentenza.

Non avrei perciò difficoltà di accettare le modificazioni che intendono a spiegare in modo più chiaro ed esplicito la parte della prescrizione che si riferisce all'atto del procedimento, perchè questa formula dell'ultimo atto del processo è forse meno esatta di quella che adotta il senatore Gui nella formula da lui proposta.

Lo pregherei quindi di limitare la sua proposta a questa correzione, e di non insistere perchè si faccia nella legge tutta quella trasposizione di articoli; poichè in tal caso intraprenderemmo un lavoro di riordinamento, che, volendo fare sul serio, bisognerebbe estendere assai più, e non si giungerebbe del resto ad un risultato pratico, perchè la prima parte di questo articolo « qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile per *gli atti contemplati negli articoli precedenti* », comprende tutti i reati, perchè gli articoli precedenti non sono solamente quelli di questo capitolo, ma tutti gli articoli della legge, e quindi qualunque sanzione penale contenuta negli articoli precedenti cade sotto la disposizione di questo articolo « l'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo ». Questa prescrizione si riferisce ai reati contemplati nella prima parte dell'articolo, cioè a tutti.

Perciò, se l'Ufficio centrale lo consente, io accetterei la proposta del senatore Gui in quanto al primo capoverso di questo articolo si sostituisse una formula più concreta, adatta a rendere più chiara la portata della legge.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Io ho ascoltato, come era mio dovere, con la massima attenzione le parole del senatore Gui, il quale ha tanta competenza in questa materia e ha potuto effettivamente chiarire con autorevole parola lo stato della giurisprudenza in rapporto all'applicazione dell'articolo.

Il senatore Gui ha notato in primo luogo che l'art. 109 di cui ora ci occupiamo contiene nelle sue varie parti disposizioni non collegate tra loro e che riguardano argomenti del tutto diversi.

Difatti, in alcuni commi parla dell'azione penale, in altri commi invece parla delle inchieste che possono ordinare le autorità le quali sono chiamate a giudicare sulle elezioni.

Questa promiscuità di disposizioni è assai opportuno che venga eliminata riordinando le varie disposizioni, ciò che potremo fare nel coordinamento di questa legge.

Lo stesso potrei dire di un'altra proposta del senatore Gui, il quale ha rilevato che l'articolo 64 *ter*, che noi abbiamo già votato, contiene nell'ultimo comma una disposizione di carattere penale la quale sarebbe meglio collocata nel capo quarto dove sono, in massima parte, conglobate tutte le disposizioni di ordine penale.

Anche questo è un punto che riflette il mero coordinamento. Però, come giustamente ha notato l'onorevole Presidente del Consiglio, tutte le disposizioni penali non sono raggruppate esclusivamente in questo titolo, ma sono sparse anche in vari punti della legge, come risulta chiaro dal primo comma che accenna ai reati contemplati negli articoli precedenti. Questo spostamento potrà essere fatto, ma in seguito ad un maturo e ponderato esame di tutte le parti della legge. Consentire ora a spostare una di queste disposizioni potrebbe portare, contro ogni previsione, a gravi inconvenienti circa l'applicazione e la interpretazione della legge.

Confido che il Governo, allorquando dovrà provvedere al coordinamento in testo unico della legge, terrà presenti le osservazioni fatte, e credo che il senatore Gui non vorrà insistere nella sua proposta, che del resto riguarda soltanto la forma e non la sostanza.

Veniamo alle osservazioni di maggiore entità svolte dal senatore Gui.

Egli ha detto prima di tutto: in quest'articolo, come in generale nel capo che riguarda le disposizioni penali, sono contemplati anche i reati che si verificano circa la formazione delle liste.

Ora, secondo il diritto comune, il termine per la prescrizione dovrebbe decorrere dall'epoca in cui il reato avviene; ma lo stesso senatore Gui ha riconosciuto come sia molto opportuno, in vista di peculiari circostanze, di derogare al criterio generale del diritto comune, perchè, come egli stesso ha accennato, i reati che av-

vengono nella formazione delle liste, non si scoprono ordinariamente nel periodo della formazione di esse, ma vengono soltanto in luce dopo la votazione, perchè allora le parti soccombenti hanno interesse di mettere in chiaro artifici e magagne che forse tacerebbero se invece della sconfitta fosse loro arrisa la vittoria. E questo concetto che informa la disposizione in esame, corrisponde perfettamente ai criteri della legge elettorale politica che è sempre bene richiamare. Infatti questa, nell'art. 27, prescrive che il termine di due anni per la prescrizione decorre dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulle elezioni; e in materia elettorale amministrativa, a questa deliberazione definitiva della Camera, corrisponde l'ultimo verbale delle elezioni.

Ma vi è un secondo punto, sul quale si è intrattenuto il senatore Gui, cioè le ultime parole dell'articolo che fanno decorrere i due anni per l'azione penale dall'ultimo atto del processo.

A me sembra che l'interpretazione di queste ultime parole dell'articolo si presenti abbastanza chiara. In questo comma si fanno due ipotesi, di una azione penale ancora non svolta, e di una azione penale già iniziata. Decorrono i due anni per l'azione penale, e si computano dal verbale dell'ultima elezione, ma data l'ipotesi che l'azione penale sia iniziata, essa non può prolungarsi indefinitamente per un indeterminato numero di anni, anche per i criteri generali del diritto, ed è necessario quindi che sia fissato un termine per la prescrizione. La legge ha voluto fissare giustamente lo stesso termine di due anni.

L'on. senatore Gui in ultimo ritiene non soddisfacente la decorrenza della prescrizione dall'ultimo atto del processo e che non si presti ad una interpretazione molto chiara, e l'onorevole Presidente del Consiglio conviene in questo concetto.

A me sembrerebbe che, aderendo completamente al pensiero espresso dal senatore Gui e dall'onor. presidente del Consiglio, si potesse adottare la stessa locuzione della disposizione analoga della legge elettorale politica, che chiarisce assai meglio il pensiero del legislatore, ed elimina quei dubbi di cui faceva cenno il senatore Gui. Difatti il terzo comma dell'articolo 127 della legge elettorale politica dice così:

« l'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione (qui invece abbiamo l'ultimo verbale dell'elezione), o dell'ultimo atto del processo (ma non si arresta qui l'articolo, e soggiunge) ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni ».

GUI. Quello che dico io.

MAZZIOTTI. Appunto; riportando in questo articolo della legge comunale e provinciale la stessa formula della legge elettorale politica, secondo il desiderio del senatore Gui, noi chiariamo perfettamente la interpretazione della disposizione stessa.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho chiesto di parlare soltanto per dichiarare che aderisco completamente al desiderio esternato dal Presidente del Consiglio. Non insisto sulle altre proposte, che facevo soltanto per tenerle presenti nel periodo di coordinamento della legge; ma non come proposte formali da votarsi oggi dal Senato. L'unica questione sulla quale richiamavo l'attenzione del Senato era quella che si riferisce alla prescrizione; su questa, avendo l'adesione del Presidente del Consiglio e quella dell'Ufficio centrale, accetto che si adotti quella formula che corrisponde precisamente alla formula del Codice penale, e alla formula già sancita nella legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Borgatta, di dare lettura dell'emendamento al primo comma dell'art. 109, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, proposto dal senatore Gui.

BORGATTA, segretario, legge:

Art. 109. - (2° e 3° comma):

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente capo IV si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna intenderci bene. In quest'articolo si dice: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile per i reati contemplati negli articoli precedenti ».

Questo è l'oggetto dell'articolo: i reati previsti negli articoli precedenti. L'articolo seguita: « l'azione penale si prescrive... » e s'intende per questi reati, cioè per tutti quelli contemplati nei capitoli precedenti. Se noi adottassimo una formula la quale dicesse che le prescrizioni si riferiscono solo ai reati indicati in questo capitolo, allora non vi sarebbe alcuna norma per quelli contemplati nei capitoli precedenti. Non bisogna quindi riferirsi a questo capitolo soltanto.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Si potrebbe dire: per tutti i reati contemplati nella presente legge. Perché altrimenti viene il dubbio che già esisteva: bisogna determinare bene che tutti i reati hanno quel termine di partenza per la prescrizione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La formula che non potevo accettare è quella che avevo sentito leggere, secondo cui la prescrizione avrebbe riguardato i reati contemplati in questo capitolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Gui, con la modificazione concordata fra il Presidente del Consiglio ed il proponente.

« L'azione penale per tutti i reati contemplati dalla presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione ».

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. A me pare inutile dire che qualunque atto del processo interrompe la prescrizione, perchè questo rientra nei principii generali del diritto.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Come ho già accennato, la prescrizione ha due forme. La prescrizione per i reati che si prescrivono in un tempo superiore ad un anno e la legge determina quali sono gli atti che interrompono questa prescrizione, che sono la sentenza pronunciata in contraddittorio o in contumacia, il mandato di cattura ancorchè rimasto inevaso e qualunque atto notificato all'imputato nei modi voluti dalla legge.

Sono soltanto questi atti, ed alcuni di questi non sono nemmeno adattabili al nostro caso, per esempio il mandato di cattura, tranne il caso di flagranza di reato per cui si procede per direttissima, che interrompono la prescrizione più lunga di un anno.

Bisogna che noi determiniamo bene quali sono gli atti interruttivi che noi vogliamo debbano valere per la prescrizione, nei reati elettorali, giacchè quelli di qualunque specie sono soltanto per le prescrizioni più brevi di un anno pei quali però la legge richiede che la sentenza debba essere pronunciata entro l'anno, altrimenti si verifica la prescrizione. Ora bisogna che noi coordiniamo questo principio del Codice comune alla legge speciale. Io intendeva proporre che qualunque atto interrompe la prescrizione, ma che l'effetto interruttivo è quello di prolungare di un anno il periodo prescrizione secondo le norme del Codice penale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. Gui.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 110 (2° e 3° comma).

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena

della detenzione, producono sempre, oltre l^e pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale o di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 6 giugno 1904, n. 267.

(Approvato).

Art. 111.

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108, è devoluta ai tribunali penali.

(Approvato).

Art. 111-bis.

In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e la identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

(Approvato).

Art. 11. *Sostituire nel primo comma.*

b) i deputati provinciali della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

Aggiungere dopo il paragrafo f:

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Ho chiesto la parola unicamente per rettificare un errore di stampa.

Nel secondo capoverso la lettera c) deve essere cambiata in lettera e) come del resto risulta dalla tabella di raffronto che costituisce l'allegato B della relazione. Si tratta, ripeto, di un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Con questa correzione, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 145 e 245.

Sono incompatibili le funzioni:

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho domandato la parola innanzitutto per una questione di pura forma.

Nel primo capoverso di questo articolo si dice: « I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione ».

Mi pare che questi due participi passati di verbi uno intransitivo e l'altro transitivo « rinunciato e lasciato » non possano essere accop-

piati. Si potrebbe dire « rinunciato definitivamente all'ufficio, ecc. ».

È una questione di forma grammaticale, la cui risoluzione si potrebbe lasciare alla Commissione in sede di coordinamento.

Inoltre al quarto capoverso si dice: « Però il sindaco, ecc. ». Questo « però » evidentemente sta per « tuttavia ». Sarebbe perciò opportuno sostituire « tuttavia » a « però », che significa generalmente « perciò ».

Anche questa è una questione di pura forma.

Ben diversa è la ragione che mi ha indotto a parlare.

Desidero fare una proposta che non si riferisce a nessuno degli articoli contemplati dalla presente legge. Pur tenendo presente la giusta osservazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che non si tratta cioè ora di modificare interamente la legge elettorale amministrativa, ma soltanto d'introdurre in essa le modificazioni necessarie per metterla in armonia con la legge elettorale politica, mi permetto di proporre una modificazione all'articolo 211 della vigente legge, quello che si riferisce alla convocazione dei Consigli provinciali. È detto nella legge: « il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria ». Si sa che l'Unione delle provincie espresse più volte il voto che fosse modificato questo articolo, e la convocazione venisse fissata in settembre, epoca molto più comoda per ragioni facili a intendersi. Fu anche presentato un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, che venne votato dall'altro ramo del Parlamento e che fu anche esaminato dal Senato.

L'Ufficio centrale si era mostrato ad esso favorevole, ma quel progetto di legge non ebbe seguito.

L'onorevole relatore, senatore Mazziotti, fa cenno di tutto ciò nella sua relazione.

Io proporrei questa semplice modificazione al primo comma dell'art. 211: « il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'onor. senatore

Frascara di non insistere in questa proposta. Si tratta di una questione sulla quale le opinioni sono divise, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, perchè in molte provincie la consuetudine di convocare il Consiglio provinciale in agosto è così costante che ci si ribellerebbe all'idea di cambiare.

D'altronde, bisogna che il Consiglio provinciale discuta il suo bilancio e lo approvi abbastanza in tempo da poter dare all'agenzia delle imposte le cifre della sovrimposta occorrente. Se i lavori dei Consigli provinciali vengono ritardati si ha la conseguenza che le agenzie delle imposte formano i ruoli delle imposte fondiari, senza tener conto delle sovrimeposte provinciali, perchè non ne conoscono l'ammontare, e debbono poi fare altri ruoli speciali per la riscossione di queste ultime. Avviene poi in pratica che i Consigli provinciali, se non credono di fare discussioni al principio di agosto, si limitano in quella riunione a nominare le Commissioni del bilancio e per gli affari diversi, Commissioni che preparano il lavoro; onde, quando i Consigli provinciali si riuniscono di nuovo in settembre o ai primi di ottobre, trovano tutto il lavoro preparato in modo da poter rapidamente esaurire la discussione del bilancio. Se proroghiamo di un mese la convocazione, in molti di quei Consigli provinciali che hanno la consuetudine di lavorare lentamente, avverrà, come ho già avvertito, che la determinazione della sovrimeposta non sarà fatta in tempo da poterla far comprendere nei ruoli principali, obbligandosi così l'Amministrazione delle imposte a compilare dei ruoli speciali e le provincie a sopportarne le spese.

Tale questione potrà formare oggetto di discussione quando si faccia una riforma più complessa della legge comunale e provinciale; allora si potrà studiare qualche semplificazione che possa rendere possibile questo provvedimento. Ma a proposito di questa legge, la quale, è bene ripeterlo, non ha altro obbietto che di adattare le disposizioni riguardanti le elezioni amministrative alle disposizioni della nuova legge elettorale politica, non credo sarebbe conveniente approvare questa modificazione.

Prego quindi l'onor. Frascara di non voler insistere. È bene che questa riforma sia la più semplice possibile, perchè vi è la necessità as-

solata che essa diventi legge dello Stato entro l'attuale sessione: altrimenti le elezioni amministrative non si potrebbero fare nell'anno venturo come la legge prescrive. Se il Parlamento non approvasse la legge in questa sessione, non la si avrebbe che a dicembre o a gennaio venturo, ma non sarebbe più possibile formare in tempo utile le liste elettorali. In vista quindi anche di tale circostanza, insisto nel pregare l'onor. Frascara di non richiedere questa modificazione.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. senatore Frascara ha osservato che il secondo comma dell'art. 145 dice: « I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio otto giorni almeno prima di quello dell'elezione ». Ha domandato l'onor. Frascara: Perché si parla di rinuncia e di abbandono? Questa formula, come l'onor. Frascara può vedere dalla tabella, non è stata proposta dall'Ufficio centrale ma dal Governo e la ragione si comprende a prima vista. Si è voluto richiedere non solo la rinuncia all'ufficio, ma anche l'abbandono effettivo di esso, perché può avvenire, e forse sarà molte volte avvenuto, che, ad assicurarsi l'eleggibilità, alcuno rinunci all'ufficio, ma di fatto poi lo continui ad esercitare.

Veniamo all'epoca della convocazione dei Consigli provinciali.

L'Ufficio centrale si è molto occupato di questa proposta, tenendo anche presenti i voti dell'Unione delle provincie ed i voti e le discussioni parlamentari, specialmente quella su di un disegno di legge di iniziativa dell'onor. Carmine e di altri, approvato dalla Camera elettiva. A dire il vero l'Ufficio centrale non ha ritenuto veramente che fosse di molto rilievo il sostituire alla data di convocazione del secondo lunedì di agosto quella del secondo lunedì di settembre. Si dice che è più comodo a settembre anziché ad agosto. Ora il « comodo » è cosa essenzialmente relativa, quello che è comodo per gli uni è viceversa molto incomodo per gli altri ed è assai difficile trovare un'epoca che risponda alla convenienza di tutti, quindi bisogna scegliere. Tanto il mese di agosto quanto quello di settembre, essendo nella maggior parte

d'Italia abbastanza caldi, e ricorrendo egualmente in essi le villeggiature al mare od ai monti, sono l'uno e l'altro veramente poco comodi.

Che cosa avviene attualmente? Che i Consigli provinciali, nonostante la disposizione della legge, fanno, diciamo la parola, il comodo loro. Alcuni Consigli provinciali si riuniscono, giusta la disposizione letterale della legge, il secondo lunedì di agosto, esaminano il loro bilancio ed esauriscono il loro compito; altri si riuniscono parimente nel giorno voluto dalla legge, nominano l'ufficio di Presidenza e poi rimandano tutti gli altri affari e la discussione del bilancio ad epoca più opportuna, anche per dar tempo alle Commissioni di prererare il loro lavoro. Finalmente vi sono alcuni Consigli provinciali i quali mettono da parte la disposizione della legge, e si adunano quando loro torna conveniente e comodo.

Questa è la condizione di fatto.

Se voi sostituite al secondo lunedì di agosto, il secondo lunedì di settembre, come desiderano l'Unione delle provincie ed il senatore Frascara, avverrà più o meno lo stesso che avviene ora, cioè i Consigli provinciali continueranno a radunarsi a quell'epoca che loro credono più conveniente in vista delle villeggiature, dei raccolti agricoli, ed altre circostanze speciali. Questa indicazione del secondo lunedì di agosto risale alla legge comunale e provinciale del 1865 e forse a quella del 1859: gravi inconvenienti non ve ne sono stati, perché finora questa disposizione è stata applicata con grandissima larghezza. Sono così diverse nelle varie parti d'Italia il clima, le condizioni di topografia, di temperatura, di produzioni agricole, di secolari consuetudini che non è possibile stabilire una data conveniente egualmente per tutte le provincie.

Quindi pregherei anch'io, come ha fatto l'onor. presidente del Consiglio, il senatore Frascara a non insistere nel suo desiderio.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ringrazio il presidente del Consiglio ed il relatore dell'Ufficio centrale delle risposte fattemi.

Potrei confutare le loro argomentazioni, ma non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi arrendo al desiderio espresso dal presi-

dente del Consiglio, non insistendo nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete, metto ai voti gli art. 145 e 245 nel testo che ho letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 153.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 23 della presente legge.

(Approvato).

Art. 225.

(Ultimo capoverso):

di 30 nelle altre provincie.

(Approvato).

Art. 271.

I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, debbono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. A quest'articolo 271 è stato proposto, d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale, un emendamento.

PRESIDENTE. L'aggiunta che l'Ufficio centrale propone all'ultimo comma di quest'articolo 271 è la seguente:

« La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel pre-

sente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza degli uffici sopra indicati »

Pongo ai voti l'art. 271 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 272. — (*Secondo comma*):

Durante il quadriennio si fa luogo...

... (*Identico il resto*).

(*Terzo comma*):

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli...

... (*Identico il resto*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. In questo articolo 272 al 3° comma invece di: « elezioni suppletorie » propongo si dica: « elezioni suppletive ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 272.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 218.

Salvo quanto è stabilito con l'articolo 199 della legge 1° agosto 1907, n. 638 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ecc. (*il resto identico*).

(Approvato).

Passeremo ora all'approvazione dei due primi articoli della legge che erano rimasti in sospeso.

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° e ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (2° comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte), del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono abrogati.

(Approvato).

Art. 2.

A gli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Approvato).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914, si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la iscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste, si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri eletti delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.

(Approvato).

Domando al relatore dell'Ufficio centrale se domani potrà riferire sul coordinamento di questo disegno di legge.

MAZZIOTTI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora per domani saranno posti all'ordine del giorno il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Leggo allora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 984).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960);

Sul conferimento della libera docenza (N. 947);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (N. 945).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1913 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche